



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTA in particolare, la Missione 4 Componente 1 Investimento 3.4 del PNRR che prevede l'erogazione di cento (100) nuove borse di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali per l'Anno Accademico (A.A.) 2022/2023 e di ulteriori duecento (200) borse all'anno per i successivi due cicli;
- VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 4.1 del PNRR, che prevede l'erogazione di milleduecento (1.200) nuove borse di dottorato di ricerca PNRR all'anno, attivando tre cicli a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022-2023;
- VISTA in particolare, la Missione 4 Componente 1 Investimento 4.1 del PNRR che prevede l'erogazione di mille (1.000) nuove borse di dottorato all'anno per la Pubblica Amministrazione, attivando tre cicli a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022-2023;
- VISTA in particolare, la Missione 4 Componente 1 Investimento 4.1 del PNRR che prevede l'erogazione di duecento (200) nuove borse di dottorato all'anno per il patrimonio culturale attivando tre cicli a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022-2023;
- VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
- VISTO in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77"*;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il Decreto-Legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2020, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”* convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell’Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall’Unione europea;
- VISTO il D.P.R. del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO il DM del 4 marzo 2022 n. 271 recante *“Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno 2022”* adottato dal Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 recante il *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”* entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021;
- TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 *“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* e M4C2 *“Dalla Ricerca all’Impresa”*;
- TENUTO CONTO che la componente M4C1 *“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in tutti i gradi di istruzione, a rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica, nonché a sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare, la *“Linea di investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”* mira ad aumentare la



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali attraverso l'assegnazione di 500 borse nei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023;

- CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 3.4, è previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di € 30.000.000,00; il progetto mira, ad aumentare di 500 unità i dottorati innovativi, attivando tre cicli dal 2022 (100+200+200 borse di studio);
- TENUTO CONTO che la componente M4C1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"* mira a realizzare gli investimenti materiali ed immateriali necessari a colmare o a ridurre in misura significativa le carenze strutturali in tutti i gradi di istruzione, a rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica, nonché a sostenere e ad ampliare i dottorati di ricerca e che, in particolare, la *"Linea di investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale"* mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale attraverso l'assegnazione di 1.200 nuove borse di dottorato di ricerca PNRR, 200 nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale e 1.000 nuove borse di dottorato per la Pubblica Amministrazione per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023;
- CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 4.1, è previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato di ricerca PNRR per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di 216.000.000,00 euro; il progetto mira ad aumentare di 3.600 unità i dottorati, attivando tre cicli dal 2022, ciascuno dotato di 1.200 borse di studio;
- CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 4.1, è previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato per la Pubblica Amministrazione per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di 180.000.000,00 euro; il progetto mira ad aumentare di 3.000 unità i dottorati per la Pubblica Amministrazione, attivando tre cicli dal 2022, ciascuno dotato di 1.000 borse di studio;
- CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 4.1, è previsto il finanziamento di nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di 36.000.000,00 euro; il progetto mira ad aumentare di 600 unità i dottorati per il patrimonio culturale, attivando tre cicli dal 2022, ciascuno dotato di 200 borse di studio;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il Decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e nello specifico l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO l'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;
- VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

- VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;
- VISTA la Circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;
- VISTA la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, del Ministero dell'economia e delle finanze recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;
- VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTA la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 7 marzo 2022, n. 3609;
- VISTA la Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- VISTA la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;
- VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476 recante "*Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università*" e in particolare l'art. 2;
- VISTA la Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante "*Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*" ed in particolare l'art. 4 ("*Dottorato di ricerca*") come modificato dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno 2021 n.80;
- VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "*Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca*" e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” che sostituisce il decreto ministeriale dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

- VISTO in particolare, l’art. 17, comma 4 del citato decreto del Ministro dell’università e della ricerca 226/2021 che recita *“Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all’articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell’ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio”;*
- VISTE le Linee guida per l’accREDITAMENTO dei corsi di dottorato approvate con decreto ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021, n. 279, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;*
- CONSIDERATO che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell’ambito della definizione di targets e milestones per il punto M4C1-23, come indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, il numero di borse erogate nell’ambito di programmi di dottorato;
- VISTO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C1-23, in scadenza al T2 2026, che prevede n. 500 borse erogate nell’ambito di programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali nonché la creazione di tre Teaching and Learning Centres (TLC) per migliorare



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

le competenze di insegnamento (comprese le competenze digitali) dei docenti nelle università e degli insegnanti nelle scuole; la creazione di tre Digital Education Hubs (DEH) per migliorare la capacità del sistema di istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari; il rafforzamento delle scuole universitarie superiori; la realizzazione di 10 iniziative educative transnazionali - TNE - in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; attività di internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM) attraverso il sostegno a cinque progetti di internazionalizzazione delle istituzioni AFAM, per promuovere il loro ruolo all'estero nella conservazione e promozione della cultura italiana;

- VISTE le note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca prot. 2609 del 18 febbraio 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura prot. 2932 del 24 febbraio 2022, con le quali sono stati designati due referenti per ciascuna Amministrazione per l'attività di collaborazione istituzionale prevista ai fini della realizzazione dell'investimento nei dottorati innovativi per il patrimonio culturale;
- VISTE le note del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. 2608 del 18 febbraio 2022, del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione prot. 3232 del 1° marzo 2022 e del Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione prot. 819 P- del 17 marzo 2022 con le quali sono stati designati i referenti delle Amministrazioni per l'attività di collaborazione istituzionale prevista per la realizzazione dell'investimento nei dottorati innovativi per la pubblica amministrazione;
- VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'università e la ricerca e il Ministero della Cultura stipulato in data 1° aprile 2022 finalizzato all'attuazione della misura relativa alle nuove borse di dottorato per il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell'ambito della definizione di *target* e *milestone* per il punto M4C1-12, come indicatore quantitativo per il raggiungimento del *target*, il numero di borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato;
- VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 3.600 borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato di ricerca PNRR e per un maggiore coinvolgimento delle imprese;
- VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 600 borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato per il patrimonio culturale;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il *Target* M4C1-12, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 3.000 borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato per la Pubblica Amministrazione;
- RITENUTO di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire ai soggetti attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse;
- RITENUTO anche in relazione ai vincoli derivanti dal quadro normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione di risorse ai soggetti attuatori con corsi accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca del 27 gennaio 2022, n. 141 che istituisce la Scuola superiore meridionale (nel seguito Scuola) con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale;
- VISTO in particolare, l'art. 1 comma 4 del citato DM 141/2022 che recita *“L'Università congiuntamente con la Scuola porta a termine i corsi di dottorato avviati nel periodo di sperimentazione con la possibilità di rilasciare i relativi titoli accademici congiuntamente con la Scuola. L'attivazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato relativi al XXXVIII ciclo rientra nel periodo di sperimentazione ed avviene presso l'Università Federico II secondo le modalità di cui al periodo precedente. La Scuola provvede all'attivazione autonoma dei corsi di dottorato a decorrere dal XXXIX ciclo”*;
- RITENUTO pertanto di dover mantenere l'attribuzione delle risorse per la Scuola superiore meridionale nel totale assegnato all'Università Federico II, ferme restando le condizioni di cui al decreto ministeriale 141/2022;
- RITENUTO di dover includere fra i soggetti attuatori le Università, incluse le Università telematiche, pari complessivamente a 92 unità (ultimo dato USTAT disponibile), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato su transizioni digitali e ambientali;
- RITENUTO di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori gli Istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;
- CONSIDERATO che i soggetti attuatori ammontano quindi a 98 unità complessive (ultimo dato USTAT disponibile);
- RITENUTO che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debba essere garantita ai soggetti attuatori ubicati nel Mezzogiorno



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

un'allocazione di borse di dottorato pari al 40 per cento delle borse messe a disposizione a valere sull'Investimento 3.4 e sull'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1;

RITENUTO per quanto riguarda le università, di commisurare l'allocazione delle risorse tra i soggetti attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante da una media ponderata tra la quota di studenti di dottorato iscritti all'ateneo nell'anno 2020/2021 rispetto al totale degli studenti di dottorato nell'anno 2020/2021 nella rispettiva area territoriale, pari complessivamente a 7.336 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 24.851 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile), e la quota di studenti iscritti all'ateneo nell'anno 2020/2021 rispetto al totale degli studenti universitari nell'anno 2020/2021 nella rispettiva area territoriale, pari complessivamente a 563.365 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 1.262.476 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile);

RITENUTO che la suddetta media ponderata, secondo cui alla quota dei dottorandi è attribuito un peso del 70 per cento e alla quota degli studenti iscritti è attribuito un peso del 30 per cento, consente di tenere in considerazione la capacità degli atenei di attivare dottorati e valorizzare la storia di formazione degli atenei stessi in tale ambito;

RITENUTO per quanto riguarda gli altri enti con capacità di attivazione di percorsi di dottorato a valere sul XXXVIII ciclo, e considerate altresì la necessità e l'urgenza di avviare il primo ciclo di dottorati a valere sul PNRR e di rispettare gli impegni assunti in sede europea, di commisurare l'allocazione delle risorse tra questi soggetti attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante dalla quota di studenti di dottorato iscritti nell'anno 2020/2021 rispetto al totale degli studenti di dottorato nell'anno 2020/2021 nella rispettiva area territoriale, pari complessivamente a 7.336 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 24.851 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile), e considerato che per questi enti il numero di studenti iscritti non è significativo;

RITENUTO che, in considerazione dell'elevata capacità di attivazione di percorsi di dottorato del Gran Sasso Science Institute (GSSI), della Scuola IMT Alti Studi Lucca, della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, della Scuola Normale Superiore di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, sia opportuno incrementare del 35 per cento l'aliquota di riferimento riferita a tali enti nell'ambito della ripartizione delle risorse relative ai dottorati di ricerca PNRR;

RITENUTO che, al fine di assicurare una perequazione fra enti con diverse capacità di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno una borsa di dottorato a tutti i soggetti attuatori, compatibilmente con i vincoli imposti dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- TENUTO CONTO** che, essendo necessario rispettare la dotazione finanziaria disponibile per l'Investimento 3.4 della Missione 4, Componente 1 del PNRR per l'anno 2022, pari a € 6.000.000,00 ma che allo stesso tempo il raggiungimento del target è quantificato nel numero di 100 borse di dottorato per il XXXVIII ciclo, di cui 40 nel Mezzogiorno e 60 nel resto del territorio, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle assegnate secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di cui più sopra in premessa per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse, il cui costo standard cadauna corrisponde a 60.000 euro;
- CONSIDERATO** che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione di 37 borse invece di 40, sono state aggiunte 3 borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
- CONSIDERATO** che i soggetti attuatori da ricomprendere nella graduatoria per il Centro-Nord corrispondono a 67 e che, allo stesso tempo, le borse da ripartire ammontano a 60, è stato quindi necessario operare una selezione fra i soggetti attuatori;
- RITENUTO** che sia pertanto opportuno valorizzare, nella selezione necessaria al fine di assegnare le borse di dottorato al Centro-Nord, i soggetti attuatori che hanno erogato dottorati nell'Anno Accademico 2020/2021;
- TENUTO CONTO** che, essendo necessario rispettare la dotazione finanziaria disponibile per la componente relativa ai dottorati di ricerca PNRR nell'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR per l'anno 2022, pari a € 72.000.000,00 e che il raggiungimento del target è quantificato nel numero di 1.200 borse di dottorato per il XXXVIII ciclo, di cui 480 nel Mezzogiorno e 720 nel resto del territorio, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo e delle borse ulteriori assegnate per valorizzare le esperienze di dottorato di interesse nazionale già avviate, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui costo standard unitario corrisponde a 60.000 euro;
- RITENUTO** che, al fine di fornire supporto alle esperienze di dottorato di interesse nazionale già avviate quali: il "Dottorato nazionale in intelligenza artificiale" accreditato dall'Università di Pisa, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 luglio 2021, n. 972, e il "Dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico" accreditato dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 luglio 2021, n. 965, sia opportuno valorizzare tali esperienze attribuendo 15 borse ulteriori a ciascuno di tali soggetti nell'ambito dei dottorati di ricerca PNRR;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- CONSIDERATO che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno relativa ai dottorati di ricerca PNRR, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione di 477 borse invece di 480, sono state aggiunte 3 borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
- CONSIDERATO che, nel caso della graduatoria per il Centro-Nord relativa ai dottorati di ricerca PNRR, il criterio sopra indicato comporterebbe l'assegnazione di 719 borse invece di 720, è stata attribuita 1 borsa aggiuntiva al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
- TENUTO CONTO che, essendo necessario rispettare la dotazione finanziaria disponibile per la componente relativa ai dottorati per la Pubblica Amministrazione nell'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR per l'anno 2022, pari a € 60.000.000,00 e che il raggiungimento del target è quantificato nel numero di 1.000 borse di dottorato per il XXXVIII ciclo, di cui 400 nel Mezzogiorno e 600 nel resto del territorio, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui costo standard unitario corrisponde a 60.000 euro;
- CONSIDERATO che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno relativa ai dottorati per la Pubblica Amministrazione, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione di 398 borse invece di 400, sono state aggiunte 2 borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
- CONSIDERATO che, nel caso della graduatoria per il Centro-Nord relativa ai dottorati per la Pubblica Amministrazione, l'applicazione del criterio sopra indicato comporterebbe l'assegnazione teorica di 598 borse in luogo delle 600 disponibili per il Centro-Nord, sono state aggiunte 2 borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
- TENUTO CONTO che, essendo necessario rispettare la dotazione finanziaria disponibile per la componente relativa ai dottorati per il patrimonio culturale nell'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR per l'anno 2022, pari a € 12.000.000,00 e che il raggiungimento del target è quantificato nel numero di 200 borse di dottorato per il XXXVIII ciclo, di cui 80 nel Mezzogiorno e 120 nel resto del territorio, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle attribuite secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di riferimento, per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse il cui costo standard unitario corrisponde a 60.000 euro;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- CONSIDERATO che, nel caso della graduatoria per il Mezzogiorno relativa al patrimonio culturale, il criterio sopra indicato comporterebbe l'assegnazione di 79 borse invece di 80, è stata aggiunta 1 borsa al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
- CONSIDERATO che, nel caso della graduatoria per il Centro-Nord relativa al patrimonio culturale, il criterio sopra indicato comporterebbe l'assegnazione di 116 borse invece di 120, sono state aggiunte 4 borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
- RITENUTO che sia opportuno richiedere ai soggetti attuatori assegnatari di almeno 10 borse di contribuire al conseguimento degli obiettivi nell'ambito dei dottorati dedicati alle transizioni digitali e ambientali, ai dottorati per la Pubblica Amministrazione e ai dottorati per il patrimonio culturale, consentendo una maggiore flessibilità ai soggetti cui sono assegnate un numero complessivo di borse inferiore a 10, fermi restando i criteri di cui sopra, garantendo ai soggetti assegnatari di un numero di borse inferiore a 10 di beneficiare di borse di dottorato di ricerca PNRR;

DECRETA

1. L'attribuzione, per l'anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"* - Investimento 3.4 *"Didattica e competenze universitarie avanzate"* e Investimento 4.1 *"Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale"*, di 2500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023 in programmi dedicati e declinati come segue:
 - a. 100 borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali;
 - b. 1.200 borse per dottorati di ricerca PNRR;
 - c. 1.000 borse per dottorati per la Pubblica Amministrazione;
 - d. 200 borse per dottorati per il patrimonio culturale.

Articolo 1 (Definizioni)

1. *"Ministro e Ministero"*: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).
2. *"ANVUR"*: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

3. *“Componente”*: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
4. *“CUP”*: Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
5. *“Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia”*: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. *“Milestone”*: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
7. *“Missione”*: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
8. *“Misura del PNRR”*: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
9. *“PNRR (o Piano)”*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
10. *“Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”*: il principio “non arrecare un danno significativo”, definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241.
11. *“Progetto o intervento”*: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
12. *“Rendicontazione delle spese”*: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
13. *“Sistema ReGIS”*: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

14. *“Soggetto attuatore”*: Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L'art. 9 comma 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.
15. *“Soggetto realizzatore o soggetto esecutore”*: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
16. *“Target”*: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
17. *“Università”*: le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.
18. *“Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR”*: Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016.
19. *“Imprese”*: come definite al punto 7. della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
20. *“Open science”*: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.
21. *“Principi FAIR Data”*: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

(Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”.

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 4, Componente 1 (*“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università”*), in particolare, in riferimento all'Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”* e all'Investimento 4.1 *“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”*, si intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale.
2. Nello specifico, l'Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”* e, in particolare la sotto-misura T1) *“Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali”*, mira a qualificare e innovare i percorsi universitari e di dottorato, mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, *“cultura dell'innovazione”* e internazionalizzazione. L'Investimento 4.1 mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale.
3. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere:
 - a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
 - c. conformi al principio *“non arrecare un danno significativo”* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
 - d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
 - e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
4. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'Anno Accademico 2022/2023 per una durata triennale, Ciclo XXXVIII, a valere sulle misure in oggetto.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 3 (Dotazione finanziaria dell'Investimento)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione, assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, ammontano a:
 - a. € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 (*"Istruzione e ricerca"*) – Componente 1 (*"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"*), Investimento 3.4. (*"Didattica e competenze universitarie avanzate"*) di cui € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato;
 - b. € 432.000.000,00 (quattrocentotrentaduemilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 (*"Istruzione e ricerca"*) – Componente 1 (*"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"*), Investimento 4.1 (*"Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale"*).
2. Per l'azione specifica dell'Investimento 3.4, attuata dal presente decreto, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali, con riferimento al Ciclo XXXVIII, ammontano a € 6.000.000,00 (seimilioni/00), contribuendo in quota parte al tagging digitale (100 per cento; 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali).
3. Per l'azione specifica dell'Investimento 4.1, attuata dal presente decreto:
 - a. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato in programmi di dottorato di ricerca PNRR con riferimento all'A.A. 2022/2023 Ciclo XXXVIII, ammontano a € 72.000.000,00 (settantaduemilioni/00);
 - b. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato per il patrimonio culturale con riferimento all'A.A. 2022/2023 Ciclo XXXVIII, ammontano a € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00);
 - c. le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato per la Pubblica Amministrazione con riferimento all'A.A. 2022/2023 Ciclo XXXVIII, ammontano a € 60.000.000,00 (sessantamilioni/00).
 - d. Tali risorse contribuiscono al tagging digitale del 40 per cento (016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti) nella misura per l'annualità 2022 pari a 57,6 milioni di euro.
4. La dotazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è destinata al finanziamento di interventi in favore delle Istituzioni con sede nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulla dotazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 4, al finanziamento di ulteriori interventi relativi ai rispettivi Investimenti 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale".

Articolo 4 (Soggetti Attuatori ammissibili)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.
2. I soggetti attuatori di cui al comma 1, assegnatari di un numero di borse compreso fra 1 e la soglia minima necessaria per accreditare un corso di dottorato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), punto 1) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti nelle aree disciplinari e tematiche interessate, o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.
3. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato di interesse nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226. Al fine di promuovere l'attivazione di dottorati di interesse nazionale, i soggetti attuatori di un numero di borse superiore a 30 sono tenuti a riservare almeno 10 borse a dottorati di interesse nazionale, anche in collaborazione con altre università.
4. I soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non poter attivare nuovi corsi per mancanza di ulteriori risorse per raggiungere la soglia minima necessaria all'accREDITAMENTO o di non poter potenziare corsi già accreditati in quanto non coerenti con gli ambiti della linea di investimento di cui al presente decreto, sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226/2021.
5. I soggetti attuatori, assegnatari di borse di dottorato ai sensi del presente decreto, che non hanno corsi di dottorato attivati durante l'A.A. 2020/2021, sono tenuti a conferire tali borse nell'ambito di dottorati di interesse nazionale o nell'ambito di convenzioni e consorzi ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226/2021.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 5 (Riparto delle risorse)

1. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 (*"Istruzione e ricerca"*) – Componente 1 (*"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"*), Investimento 3.4 (*"Didattica e competenze universitarie avanzate"*) finalizzate al sostegno della sotto-misura T1 *"Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali"*, sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

M4C1 I. 3.4 - Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali	
Critério di ripartizione territoriale	Numero di Borse di dottorato finanziate
Mezzogiorno	40
Centro-Nord	60
Totale	100

2. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 (*"Istruzione e ricerca"*) – Componente 1 (*"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"*), Investimento 4.1 (*"Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale"*) finalizzate al sostegno di borse per dottorati di ricerca PNRR, per dottorati per la Pubblica Amministrazione e per dottorati per il patrimonio culturale sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

M4C1 I. 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale		
Tipologia di azione	Critério di ripartizione territoriale	Numero di Borse di dottorato finanziate
Dottorati di ricerca PNRR	Mezzogiorno	480
	Centro-Nord	720
	Totale	1200
Dottorati per la Pubblica Amministrazione	Mezzogiorno	400
	Centro-Nord	600



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

M4C1 I. 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale		
Tipologia di azione	Criterio di ripartizione territoriale	Numero di Borse di dottorato finanziate
	Totale	1000
Dottorati per il patrimonio culturale	Mezzogiorno	80
	Centro-Nord	120
	Totale	200

3. L'importo di euro 60.000,00 è assegnato ai soggetti ammissibili di cui all'art. 4, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nelle allegate Tabelle A e B.
4. La Tabella A riporta l'allocazione delle borse di dottorato ai soggetti suddivisi secondo i criteri territoriali ricordati in premessa, assegnatari di un numero di borse totali pari almeno a 10, ai quali, in coerenza con le motivazioni espresse in premessa, si richiede di contribuire al conseguimento degli obiettivi nell'ambito dei dottorati dedicati alle transizioni digitali e ambientali, ai dottorati per la Pubblica Amministrazione e ai dottorati per il patrimonio culturale. La Tabella A mostra l'allocazione delle borse di dottorato dedicate alle transizioni digitali e ambientali, ai dottorati di ricerca PNRR, per la Pubblica Amministrazione e per il patrimonio culturale, il totale delle borse assegnate e la dotazione finanziaria totale assegnata.
5. La Tabella B riporta l'allocazione delle borse di dottorato ai soggetti, suddivisi secondo i criteri territoriali ricordati in premessa, assegnatari di un numero di borse totali inferiori a 10, ai quali, in coerenza con le motivazioni espresse in premessa, è consentita una maggiore flessibilità ed è quindi garantita la possibilità di beneficiare di borse per dottorati di ricerca PNRR. La Tabella B mostra l'allocazione delle borse e la dotazione finanziaria totale assegnate a tali soggetti.
6. Qualora i soggetti attuatori, nell'ambito della propria autonomia, rinuncino alla borsa assegnata dal presente decreto, il MUR si riserva di riallocare fra gli altri attuatori le eventuali economie rese disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto.
7. Ferma restando la necessità di rispettare i target previsti dall'Investimento 4.1, al fine di favorire la circolarità fra le risorse assegnate per dottorati di ricerca PNRR, per la Pubblica Amministrazione e per il patrimonio culturale, i soggetti attuatori di borse per dottorati di ricerca PNRR possono destinarle anche a programmi di dottorato relativi al patrimonio culturale o alla Pubblica Amministrazione.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Articolo 6 (Criteri di ammissibilità dei dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali)

1. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato dedicati alle transizioni digitali e ambientali sulla base dei seguenti criteri:
 - a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con la transizione digitale e la transizione ecologica di cui al PNRR;
 - b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
 - c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese o centri di ricerca da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
 - d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
 - e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
 - f. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data";
 - g. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR.

Articolo 7 (Criteri di ammissibilità dei dottorati di ricerca PNRR)

1. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorati di ricerca PNRR sulla base dei seguenti criteri:
 - a. riguardare tematiche volte ad apportare un significativo sviluppo della conoscenza, anche applicata, negli ambiti di interesse del PNRR. Per le aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica, promuovere l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità di cui al PNRR;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
- c. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
- d. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
- e. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data";
- f. favorire il coinvolgimento dei centri di ricerca nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università;
- g. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR.

Articolo 8 (Criteri di ammissibilità dei dottorati per la Pubblica Amministrazione)

1. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato per la Pubblica Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a. riguardare preferibilmente le seguenti aree disciplinari CUN:
 - Area 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione
 - Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
 - Area 12 – Scienze giuridiche
 - Area 13 – Scienze economiche e statistiche
 - Area 14 – Scienze politiche e sociali
- In particolare, il programma di dottorato deve essere realizzato in un'ottica multidisciplinare, orientato all'attività di ricerca applicata nelle pubbliche amministrazioni e finalizzato allo sviluppo integrato di una o più delle seguenti conoscenze e competenze:
- ricostruire ed interpretare il quadro giuridico di riferimento, nazionale e sovranazionale per il singolo settore di policy, ivi comprese le norme di rango secondario e le istruzioni a carattere tecnico/applicativo che necessariamente integrano detto quadro normativo ("specifiche" tecniche, linee-guida applicative etc.);
 - partecipare al governo, all'organizzazione e alla direzione strategica di amministrazioni pubbliche (sia al livello nazionale che regionale e locale) attraverso l'attuazione di innovative



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

strategie fortemente orientate agli utenti e all'efficacia delle azioni poste in essere, nonché alla valorizzazione delle risorse;

- sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a definire e valorizzare le competenze di management, leadership e comunicazione efficaci per le organizzazioni pubbliche, con particolare riferimento alla selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane;
 - sviluppare autonomi percorsi di ricerca utili a valorizzare nuove competenze organizzative, anche in termini di teorie organizzative e psicologia delle organizzazioni, capaci di interpretare e reinterpretare il continuo e rapido mutamento delle amministrazioni pubbliche come sistemi complessi, che agiscono – in maniera adattiva – nell'ambiente che le circonda;
 - potenziare la capacità amministrativa in relazione alla formulazione e al disegno delle politiche pubbliche, sia sviluppando capacità diagnostica sia assumendo la responsabilità del coordinamento del ciclo di policy per quanto concerne la fenomenologia delle problematiche possibili nelle fasi di definizione dei problemi e individuazione delle soluzioni, di decisione, di implementazione e di valutazione;
 - supportare la progettazione istituzionale anche attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi dei diversi modelli di governance in chiave comparata tra settori di policy, tra livelli di governo europei, statali e sub-statali e tra casi nazionali, che tengano adeguatamente conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
 - favorire la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, contribuendo alla riprogettazione e semplificazione dei modelli organizzativi, nonché ai processi di selezione e adozione delle tecnologie e soluzioni digitali abilitanti, al fine di garantire una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione pubblica;
- b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
- c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi
- e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
- f. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data";

- g. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR.

Articolo 9 (Criteri di ammissibilità dei dottorati per il patrimonio culturale)

1. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse relativamente ai programmi di dottorato per il patrimonio culturale sulla base dei seguenti criteri:

- a. riguardare preferibilmente aree disciplinari e tematiche coerenti con le seguenti:

AREA CUN	TEMATICA
AREA 01 - Scienze matematiche e informatiche	Informatica, patrimonio e beni culturali
AREA 02 - Scienze fisiche	Fisica applicata al patrimonio e ai beni culturali
AREA 03 - Scienze chimiche	Chimica, ambiente, patrimonio e beni culturali
AREA 04 - Scienze della Terra	Georisorse minerarie per l'ambiente, il patrimonio e i beni culturali
AREA 05 - Scienze biologiche	Ecologia, patrimonio e beni culturali
AREA 08 - Ingegneria civile e Architettura	Architettura, ambiente antropizzato, patrimonio e beni culturali
	Architettura e paesaggio
	Storia dell'architettura
	Restauro
	Pianificazione e progettazione dell'ambiente antropizzato
	Design e progettazione tecnologica dell'architettura
AREA 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	Archeologia
	Storia dell'arte
	Media, patrimonio e beni culturali
AREA 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche	Biblioteconomia
	Archivistica
	Storia del patrimonio e dei beni culturali
	Paleografia
	Estetica
	Didattica dell'arte
AREA 12 - Scienze giuridiche	Diritto del patrimonio culturale
	Economia della cultura e dell'arte
AREA 13 - Scienze economiche e statistiche	Economia della cultura e dell'arte



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

AREA CUN	TEMATICA
	Economia e gestione delle imprese artistiche e culturali
	Statistica e Data Analytics per i beni culturali
AREA 14 - Scienze politiche e sociali	Sociologia dei beni culturali
	Sociologia dell'ambiente e del territorio

- b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, se previsto, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
- c. prevedere periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni, inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
- e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
- f. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data";
- g. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR.

Articolo 10 (Procedure di ammissibilità e valutazione)

1. Prima della indizione delle procedure di selezione per l'assegnazione delle borse di dottorato ciascun soggetto attuatore dovrà caricare sulla piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), entro il 20 giugno 2022 l'atto d'obbligo di cui all'Allegato 1 del presente decreto, corredato di firma del legale rappresentante. L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni ai fini della corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente decreto.
2. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente decreto, i soggetti attuatori sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità ordinarie previste in attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226/2021. Ferma restando la procedura di valutazione dell'accREDITAMENTO da parte dell'ANVUR ai sensi del decreto ministeriale n. 226/2021,



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

l'ANVUR ai fini della presente procedura verificherà altresì la coerenza del percorso di ricerca e formativo del corso di dottorato con le tematiche relative alle transizioni digitali e ambientali.

3. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alle Tabelle A e B individua per quali Corsi di dottorato – accreditati ex decreto ministeriale 45/2013 XXXVII ciclo (Anno Accademico 2021/2022) e da accreditare ex decreto del Ministro dell'università e della ricerca 226/2021 XXXVIII ciclo (Anno Accademico 2022/2023) – attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo.
4. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse di cui al presente decreto sulla base dei criteri inseriti negli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente decreto.
5. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito di uno o più bandi di cui al comma 2, ciascun soggetto dovrà compilare, entro il 30 settembre 2022, il format predisposto attraverso la piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), accedendo *on line* con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata.
6. Ciascun Ateneo dovrà rendere disponibile in piattaforma, entro il 31 ottobre 2022, la delibera dell'organo accademico competente di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli Corsi di Dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.
7. Dopo il perfezionamento della procedura di compilazione della piattaforma e la chiusura della procedura di inserimento, la verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR delle borse selezionate e assegnate dai singoli soggetti viene eseguita dal Ministero, sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Decreto.
8. L'ANVUR verifica la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse a valere sul PNRR con i requisiti di cui al presente decreto. Per i corsi di nuovo accreditamento si applicano le modalità previste dal decreto ministeriale n. 226/2021.
9. Completate le verifiche di cui ai commi precedenti, il Ministero comunica mediante pubblicazione all'indirizzo <http://dottorati.miur.it> la conferma o meno dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 5.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

10. Le attività dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto devono essere comunque avviate entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 11 (Spese ammissibili)

1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate all'erogazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a 60.000 euro per l'intero triennio previsto.

Articolo 12 (Durata e termini di realizzazione del dottorato)

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, e dai regolamenti delle Università nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XXXVIII ciclo.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare le borse assegnate dal presente decreto per corsi di dottorato da accreditare o già accreditati di durata superiore ai 3 anni, assicurano con risorse non a valere sul presente decreto il finanziamento delle annualità successive alla terza delle borse erogate ai dottorandi.

Articolo 13 (Obblighi del Soggetto attuatore)

1. I Soggetti attuatori di cui all'art. 4, assegnatari di finanziamenti nell'ambito del presente decreto, dovranno adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei corsi di dottorato entro la data di inizio dell'Anno Accademico 2022/2023 per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, provvedendo all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
 - b. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR;
 - c. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- d. rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- e. garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- f. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- g. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- h. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese all'erogazione della borsa di dottorato ammessa al finanziamento a valere sul PNRR;
- i. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce:
 - i) "M4C1- Investimento 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate, valorizzando il numero effettivo delle borse di studio erogate, dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziando per genere (indicatore comune 14) e del Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione, differenziando per genere e età (indicatore comune 10);
 - ii) "M4C1 – Investimento 4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale , valorizzando il numero di borse effettivamente erogate, differenziandole per tipologia di programma di dottorato, e dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno. Differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8);



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- j. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- k. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- l. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- m. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- n. assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- o. rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- p. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- q. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
- r. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 14 (Modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione delle spese)

1. Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato assegnate dai singoli Atenei sulla base di uno o più bandi di selezione di cui all'art. 10 sono stabiliti all'art. 13 e nell'atto d'obbligo (Allegato 1).
2. I pagamenti in favore dei soggetti attuatori sono effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a. un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento a seguito della conferma circa la quantificazione dello stesso di cui all'art. 6, comma 9, del presente decreto;
 - b. ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa l'anticipazione), , saranno disposte per ciascuna annualità in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità con riferimento alle spese ed all'avanzamento ai fini del relativo contributo al conseguimento del target in coerenza con la scadenza concordata con l'Unione europea;
 - c. erogazione a saldo previa presentazione della Domanda di rimborso saldo finale, a conclusione del progetto e a seguito del comprovato completamento dell'intervento e del comprovato conseguimento del target, relativamente alla quota parte di competenza del progetto, entro la relativa scadenza concordata con l'Unione europea.
3. A seguito della presentazione della documentazione relativa all'attività di ricerca dei dottorandi, da inviare entro l'ultimo semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR per



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

la verifica della rispondenza dell'attività di ricerca svolta dagli stessi rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca finanziato e ai risultati conseguiti, effettuerà la verifica finale, procedendo alla conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote già erogate in eccesso. L'ANVUR potrà altresì sottoporre a verifica i suddetti corsi di dottorato nel corso dell'attività di monitoraggio e valutazione periodica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, e trasmettere i relativi esiti al MUR per eventuali verifiche intermedie.

4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte dell'Università, ovvero, nel caso in cui l'Università non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Università su altri capitoli di spesa del bilancio MUR.
5. I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico dall'Università di riferimento.
6. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti proponenti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
7. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal soggetto attuatore con cadenza semestrale. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma on line (<http://dottorati.miur.it>) e utilizzando la modulistica ivi presente. Ciascun dottorando dovrà produrre un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 11) per il semestre di riferimento.
8. La definizione delle spese ammissibili sarà effettuata sulla base della rendicontazione delle attività di cui al comma 7 del presente articolo, validata dal Coordinatore del Corso di dottorato, che costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili ai fini dell'attuazione del PNRR.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
2. Le misure previste dal presente decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

TABELLA A - Soggetti assegnatari di un numero di borse totali pari almeno a 10 - Borse di dottorato dedicate alle transizioni digitali e ambientali (M4C1 – Inv. 3.4) e Borse di dottorato di ricerca PNRR, per la Pubblica Amministrazione e per il patrimonio culturale (M4C1 – Inv. 4.1).

MEZZOGIORNO								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1				Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1	
	Transizioni digitali e ambientali	Dotazione finanziaria	Ricerca PNRR	Pubblica Amministrazione	Patrimonio culturale	Tot Borse – Inv. 4.1		Dotazione finanziaria
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	6	360.000,00 €	58	55	9	122	7.320.000,00 €	128
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"	3	180.000,00 €	32	32	6	70	4.200.000,00 €	73
Università degli Studi di Palermo	3	180.000,00 €	30	30	6	66	3.960.000,00 €	69
Università degli Studi di Salerno	3	180.000,00 €	29	28	5	62	3.720.000,00 €	65
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	3	180.000,00 €	29	28	5	62	3.720.000,00 €	65
Università di Catania	2	120.000,00 €	32	26	4	62	3.720.000,00 €	64
Università degli Studi di Messina	1	60.000,00 €	22	19	3	44	2.640.000,00 €	45
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara	1	60.000,00 €	20	16	3	39	2.340.000,00 €	40
Università degli Studi di Cagliari	1	60.000,00 €	19	16	3	38	2.280.000,00 €	39
Università della Calabria	1	60.000,00 €	18	15	3	36	2.160.000,00 €	37
Università Pegaso di Napoli - telematica	1	60.000,00 €	17	14	3	34	2.040.000,00 €	35
Università del Salento	1	60.000,00 €	16	13	3	32	1.920.000,00 €	33
Università degli Studi dell'Aquila	1	60.000,00 €	14	12	2	28	1.680.000,00 €	29



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

MEZZOGIORNO								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1					Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1
	Transizioni digitali e ambientali	Dotazione finanziaria	Ricerca PNRR	Pubblica Amministrazione	Patrimonio culturale	Tot Borse – Inv. 4.1	Dotazione finanziaria	
Università degli Studi di Sassari	1	60.000,00 €	13	11	2	26	1.560.000,00 €	27
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	1	60.000,00 €	12	10	2	24	1.440.000,00 €	25
Politecnico di Bari	1	60.000,00 €	12	10	2	24	1.440.000,00 €	25
Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro	1	60.000,00 €	10	8	2	20	1.200.000,00 €	21
Università degli Studi di Teramo	1	60.000,00 €	9	8	2	19	1.140.000,00 €	20
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	1	60.000,00 €	8	7	2	17	1.020.000,00 €	18
Università degli Studi di Foggia	1	60.000,00 €	8	7	2	17	1.020.000,00 €	18
Gran Sasso Science Institute	1	60.000,00 €	9	6	2	17	1.020.000,00 €	18
Università degli Studi del Molise	1	60.000,00 €	8	7	2	17	1.020.000,00 €	18
Università degli Studi della Basilicata	1	60.000,00 €	8	7	2	17	1.020.000,00 €	18
Università degli Studi del Sannio di Benevento	1	60.000,00 €	7	6	2	15	900.000,00 €	16
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria	1	60.000,00 €	6	5	2	13	780.000,00 €	14
Università degli Studi di Enna "Kore"	1	60.000,00 €	5	4	1	10	600.000,00 €	11



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

CENTRO NORD								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1					Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1
	Transizioni digitali e ambientali	Dotazione finanziaria	Ricerca PNRR	Pubblica Amministrazione	Patrimonio culturale	Tot Borse Inv. 4.1	Dotazione finanziaria	
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”	2	120.000,00 €	62	62	12	136	8.160.000,00 €	138
Università di Bologna Alma Mater Studiorum	2	120.000,00 €	38	41	6	85	5.100.000,00 €	87
Università degli Studi di Padova	2	120.000,00 €	30	34	5	69	4.140.000,00 €	71
Politecnico di Milano	2	120.000,00 €	28	32	5	65	3.900.000,00 €	67
Università di Pisa	2	120.000,00 €	32	22	4	58	3.480.000,00 €	60
Università degli Studi di Milano “La Statale”	2	120.000,00 €	21	26	4	51	3.060.000,00 €	53
Università degli Studi di Firenze	2	120.000,00 €	21	23	4	48	2.880.000,00 €	50
Università degli Studi di Torino	2	120.000,00 €	20	23	4	47	2.820.000,00 €	49
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”	2	120.000,00 €	19	22	4	45	2.700.000,00 €	47
Università degli Studi di Genova	2	120.000,00 €	18	21	4	43	2.580.000,00 €	45
Politecnico di Torino	2	120.000,00 €	17	21	4	42	2.520.000,00 €	44
Università degli Studi di Milano-Bicocca	2	120.000,00 €	13	17	3	33	1.980.000,00 €	35
Università di Trento	1	60.000,00 €	14	16	3	33	1.980.000,00 €	34
Università Cattolica del Sacro Cuore	2	120.000,00 €	13	15	3	31	1.860.000,00 €	33



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

CENTRO NORD								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1				Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1	
Università degli Studi Roma Tre	2	120.000,00 €	11	13	3	27	1.620.000,00 €	29
Università degli Studi di Pavia	1	60.000,00 €	11	13	3	27	1.620.000,00 €	28
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	1	60.000,00 €	11	12	3	26	1.560.000,00 €	27
Università di Parma	1	60.000,00 €	11	12	3	26	1.560.000,00 €	27
Università degli Studi di Perugia	1	60.000,00 €	10	12	3	25	1.500.000,00 €	26
Università degli Studi di Verona	1	60.000,00 €	9	11	3	23	1.380.000,00 €	24
Università degli Studi di Siena	1	60.000,00 €	9	11	3	23	1.380.000,00 €	24
Università degli Studi di Ferrara	1	60.000,00 €	11	9	2	22	1.320.000,00 €	23
IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia	1	60.000,00 €	18	3	1	22	1.320.000,00 €	23
Scuola Normale Superiore di Pisa	1	60.000,00 €	11	8	2	21	1.260.000,00 €	22
Università degli Studi Trieste	1	60.000,00 €	10	9	2	21	1.260.000,00 €	22
Università Ca' Foscari di Venezia	1	60.000,00 €	10	8	2	20	1.200.000,00 €	21
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste	1	60.000,00 €	11	7	2	20	1.200.000,00 €	21
Università Politecnica delle Marche	1	60.000,00 €	9	8	2	19	1.140.000,00 €	20
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa	1	60.000,00 €	10	6	2	18	1.080.000,00 €	19



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

CENTRO NORD								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1				Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1	
Università degli Studi di Brescia	1	60.000,00 €	7	7	2	16	960.000,00 €	17
Università di Udine	1	60.000,00 €	7	6	2	15	900.000,00 €	16
Università degli Studi Bergamo	1	60.000,00 €	6	6	1	13	780.000,00 €	14
Università e-Campus di Novedrate - telematica	1	60.000,00 €	6	5	1	12	720.000,00 €	13
Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	1	60.000,00 €	6	5	1	12	720.000,00 €	13
Università commerciale Luigi Bocconi	1	60.000,00 €	6	5	1	12	720.000,00 €	13
Università degli Studi dell'Insubria	1	60.000,00 €	6	5	1	12	720.000,00 €	13
Università degli Studi della Tuscia	1	60.000,00 €	6	5	1	12	720.000,00 €	13
Libera Università di Bolzano	1	60.000,00 €	6	5	1	12	720.000,00 €	13
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	1	60.000,00 €	5	5	1	11	660.000,00 €	12
Scuola IMT Alti Studi di Lucca	1	60.000,00 €	6	4	1	11	660.000,00 €	12
Università di Camerino	1	60.000,00 €	5	5	1	11	660.000,00 €	12
Università degli Studi Guglielmo Marconi	1	60.000,00 €	5	4	1	10	600.000,00 €	11
Università di Macerata	1	60.000,00 €	4	4	1	9	540.000,00 €	10
LUISS Guido Carli	1	60.000,00 €	4	4	1	9	540.000,00 €	10



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

CENTRO NORD								
Soggetto attuatore	M4C1 – Inv. 3.4		M4C1 – Inv. 4.1					Tot Borse Inv. 3.4 e Inv. 4.1
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	1	60.000,00 €	4	4	1	9	540.000,00 €	10
Università Vita-Salute San Raffaele	1	60.000,00 €	4	4	1	9	540.000,00 €	10

TABELLA B - Soggetti assegnatari di un numero di borse totali inferiore a 10 - Borse di dottorato di ricerca PNRR (Inv. 4.1)

MEZZOGIORNO		
Soggetto attuatore	Borse di dottorato di ricerca PNRR	Dotazione finanziaria totale
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	9	540.000,00 €
Università LUM "Giuseppe Degennaro"	6	360.000,00 €
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	6	360.000,00 €
Università Telematica "Giustino Fortunato"	4	240.000,00 €
Università Telematica "Leonardo da Vinci"	4	240.000,00 €

CENTRO NORD		
Soggetto attuatore	Borse di dottorato di ricerca PNRR	Dotazione finanziaria totale
Universitas Mercatorum	9	540.000,00 €
Università Telematica Internazionale Uninettuno	9	540.000,00 €
Università Iuav di Venezia	9	540.000,00 €
Università Niccolò Cusano	8	480.000,00 €
Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta	8	480.000,00 €



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

CENTRO NORD		
Soggetto attuatore	Borse di dottorato di ricerca PNRR	Dotazione finanziaria totale
Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico	8	480.000,00 €
Università IULM	7	420.000,00 €
Università per Stranieri di Siena	6	360.000,00 €
Humanitas University	6	360.000,00 €
LIUC Università Cattaneo	6	360.000,00 €
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	6	360.000,00 €
Università Europea di Roma	6	360.000,00 €
Università Telematica San Raffaele Roma	5	300.000,00 €
Università degli Studi Internazionali di Roma	4	240.000,00 €
Università per Stranieri di Perugia	4	240.000,00 €
Roma UNITELMA - telematica	3	180.000,00 €
UniCamillus – Università Medica Internazionale di Roma	3	180.000,00 €
Università della Valle D'Aosta	3	180.000,00 €
Firenze IUL - telematica	3	180.000,00 €
Link Campus University	3	180.000,00 €
Università di Scienze Gastronomiche - Campus	3	180.000,00 €